

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

## Irragionevole durata del processo: diritto all'equo indennizzo per il contumace. Contrasto giurisprudenziale tra Corte di cassazione e Corte europea dei diritti dell'uomo

Schema del contrasto di Giulio SPINA

### LA TESI POSITIVA

**La mancata costituzione in giudizio non costituisce di per sé motivo per escludere senz'altro il diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo.**

#### **Pronuncia di riferimento**

[Corte di Cassazione civile, sez. un., sentenza del 14 gennaio 2014, n. 585](#)

#### **Fattispecie**

Domanda per l'ottenimento dell'equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa civile, anche per il tempo in cui il ricorrente era stato contumace

#### **Principali argomentazioni**

- La tutela della ragionevole durata del processo è apprestata **indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale**, tra i quali non può non essere annoverata **anche la parte non costituita in giudizio**.
- Anche nei confronti della **parte non costituita in giudizio**, la **decisione** è comunque destinata a **esplicare i suoi effetti**.
- **Anche il contumace può subire quel disagio psicologico**, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda.

## LA TESI NEGATIVA

*La Corte europea dei diritti dell'uomo non può accogliere il ricorso con cui si denuncia, ex art. 6 CEDU, il fatto che la corte d'appello e la Corte di cassazione non abbiano accolto la domanda (iure proprio) ex legge Pinto, avendo ad oggetto la durata di un procedimento nel quale gli eredi non si sono costituiti.*

### **Pronuncia di riferimento**

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, decisione del 18 giugno 2013, ricorso n. 63411/12, Fazio e altri contro Italia.](#)

### **Fattispecie**

I ricorrenti sostengono che, pur non essendosi costituiti nel procedimento nazionale dopo il decesso dei loro padri e de cuius (parti attrici nel procedimento principale), essi possono tuttavia considerarsi «vittime», ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, della durata eccessiva del relativo procedimento.



### **Principali argomentazioni**

- L'equa soddisfazione prevista dalla legge «Pinto», al pari dell'articolo 41 della Convenzione, è una **conseguenza del danno materiale o morale subito a causa dell'inosservanza del «termine ragionevole» previsto dall'articolo 6, par. 1 della Convenzione** e non una conseguenza del fatto che una decisione emessa in un procedimento civile produca i suoi effetti nei confronti delle parti o degli aventi diritto.
- In relazione al **danno morale non patrimoniale**, l'angoscia vissuta a causa del ritardo nella conclusione del procedimento nonché l'incertezza circa il suo esito presuppongono la conoscenza del procedimento e l'**interesse ad una conclusione rapida e favorevole**, il quale **difficilmente si concilia con la mancata costituzione nel medesimo**.
- Solo attraverso l'**intervento nel procedimento**, l'avente diritto ha l'**opportunità di partecipare pienamente e di influire**, mediante la sua attività di parte nel procedimento, **sull'esito dello stesso**.